

"TI DEVO AMMAZZARE.. NON MI ARRENDO FIN QUANDO NON LO FARÒ";

b. il 16 aprile 2020, dopo aver sorpassato ad elevata velocità con la propria autovettura il veicolo condotto dalla [REDACTED] - che era in compagnia di [REDACTED] - ed aver fatto inversione fermandosi in modo tale da impedir loro la prosecuzione della marcia, scendeva dalla vettura, si avvicinava allo sportello della [REDACTED] e tentava di aprirlo con la forza; quindi, non essendoci riuscito a causa dell'innescio della sicura da parte della donna, colpiva il finestrino con dei pugni mentre urlava minacce di morte; quindi, essendo la donna riuscita a fuggire in retromarcia, si metteva nuovamente al suo inseguimento, la sorpassava ancora una volta bloccandole il cammino, si avvicinava nuovamente a piedi e reiterava le sue minacce di morte;

c. dal 15 aprile inviava sul telefono cellulare del figlio [REDACTED] tramite l'applicazione whatsapp, molteplici messaggi audio contenenti esplicite minacce di morte nei confronti della donna con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge e mediante l'uso di strumenti informatici o telematici in Aversa dal 15 aprile 2020 con condotta perdurante.

2. in ordine al delitto di cui all'art. 387 bis c.p. perché, con le condotte di cui al capo che precede lett. a) e b) essendo sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla p.o. [REDACTED] ed ai figli [REDACTED] e [REDACTED] con prescrizione di tenersi alla distanza di almeno 300 metri dai predetti e con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo - in forza dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. 6001/18 RIMC del 21.02.2020 - violava gli obblighi e i divieti imposti con siffatto provvedimento. In Aversa il 15 ed il 16 aprile 2020

Con la costituzione di parte civile di:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], assistita e difesa dall'Avv. Marco Trasacco, *assente*, sostituito ex art. 102 c.p.p.
[REDACTED]

-CONCLUSIONI

PM: condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

PC: si associava alle richieste del Pubblico Ministero, depositando conclusioni scritte e nota spese;

DIFESA: riqualificazione dei fatti nel reato di minaccia e concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Svolgimento del processo.

Con decreto di citazione emesso in data 15.5.2020, D' [REDACTED] [REDACTED] veniva tratto al giudizio immediato del Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui all'art. 612 bis e 387 bis c.p., meglio descritti in fatto nella su trascritta rubrica.

Alla prima udienza del 29.6.2020, preso atto della regolare instaurazione del giudizio nei confronti della persona offesa, veniva invece disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato, il quale, infatti, era dichiarato assente alla successiva udienza del 14.9.2020.

All'udienza del 21.12.2020, il processo non era trattato, bensì rinviato in ossequio al decreto n. 131/2020 del Presidente del Tribunale, volto all'adeguamento alle disposizioni necessarie al fine del contenimento dell'emergenza pandemica da covid-19.

Alla successiva udienza del 24.5.2021, la trattazione era differita per l'assenza dei testi, mentre a quella del 12.9.2022, il processo era rinviato, con sospensione dei termini di prescrizione come per legge (giorni 60), in quanto era ritenuto legittimo l'impedimento addotto dalla Difesa.

Il processo perveniva così all'udienza del 5.6.2023, la prima celebrata dinanzi alla Scrivente, alla quale veniva acquisito l'atto di costituzione di parte civile di [REDACTED] [REDACTED]. Poiché i testi erano assenti, veniva comminata loro ammenda, ordinandone la citazione a cura della Cancelleria.

Alla successiva udienza del 30.10.2023, veniva dichiarata l'apertura dell'istruttoria dibattimentale e si ammettevano le prove richieste dalle parti; l'assenza dei testi imponeva poi il rinvio all'udienza del 29.1.2024, alla quale veniva escusso il teste [REDACTED], mentre veniva revocata l'ordinanza ammissiva del teste [REDACTED], alla cui escussione il Pubblico Ministero rinunciava, in difetto di opposizione delle residue parti. Acquisita documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, veniva poi disposto l'accompagnamento coatto delle persone offese, assenti ingiustificate e già ammendate.

All'udienza del 18.3.2024, venivano quindi escussi [REDACTED] e [REDACTED]

All'udienza del 6.5.2024, ritenuto legittimo l'impedimento adotto dal difensore, la trattazione era differita, con sospensione dei termini di prescrizione (giorni 21) all'udienza del 27.5.2024.

A tale assise, il D' [REDACTED] si sottoponeva all'esame; il processo era poi rinviato all'udienza del 15.7.2024, la quale, tuttavia, non era celebrata, poiché la trattazione era differita con decreto.

Alla successiva udienza del 9.9.2024, l'assenza del giudice titolare importava il rinvio del processo all'udienza del 20.1.2025, celebrata tuttavia dinanzi al GOP, in sostituzione della Scrivente, che rilevava la propria incompetenza funzionale alla trattazione del processo, necessariamente differito.

Alla successiva udienza del 3.11.2025, esaurita l'acquisizione della prova in seguito alle spontanee dichiarazioni dell'imputato, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e, indicati tutti gli atti utilizzabili ai fini della decisione, si invitavano le parti a formulare le proprie conclusioni, che venivano articolate come riportato in epigrafe.

All'esito della conseguente camera di consiglio, veniva pubblicata la presente decisione mediante lettura del dispositivo, riservando per il deposito dei motivi il termine di giorni 90, ritenuto congruo in ragione degli ulteriori impegni d'ufficio della Scrivente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell'ambito del presente procedimento penale, D'██████████ ██████████ è imputato del reato di cui all'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., in quanto, secondo l'accusa, pur essendo già sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla p.o. in distinto procedimento, con reiterati atti, avrebbe minacciato e molestato ██████████, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e paura, nonché da ingenerare in lei un fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari; in particolare, il 15 aprile 2020, mentre era a bordo della sua autovettura Fiat Grande Punto di colore blu scuro ██████████, si sarebbe fermato davanti all'autovettura condotta dalla ██████████, che tornava dal lavoro, avrebbe abbassato il finestrino e l'avrebbe minacciata di morte con le seguenti parole: "ti devo ammazzare.. non mi arrendo fin quando non lo farò"; il 16 aprile 2020, dopo aver sorpassato ad elevata velocità con la propria autovettura il veicolo condotto dalla ██████████ - che era in compagnia di ██████████ ██████████ - ed aver fatto inversione fermandosi in modo tale da impedir loro la prosecuzione della marcia, sarebbe sceso dalla vettura, si sarebbe avvicinato allo sportello della ██████████ e avrebbe tentato di aprirlo con la forza; quindi, non essendoci riuscito a causa dell'innescio della sicura da parte della donna, avrebbe colpito il finestrino con dei pugni urlando minacce di morte; quindi, essendo la donna riuscita a fuggire in retromarcia, si sarebbe messo nuovamente al suo inseguimento, l'avrebbe sorpassata ancora una volta bloccandole il cammino, si sarebbe avvicinato nuovamente a piedi e avrebbe reiterato le sue minacce di morte; dal 15 aprile, avrebbe inviato sul telefono cellulare del figlio ██████████, tramite l'applicazione whatsapp, molteplici messaggi audio contenenti esplicite minacce di morte nei confronti della ██████████, con le aggravanti di aver commesso il fatto nei confronti del coniuge e mediante l'uso di strumenti informatici o telematici.

██████████ D'██████████ risponde, inoltre, del reato di cui all'art. 387 bis c.p., in quanto, ancora secondo l'ipotesi accusatoria, con le condotte serbate in data 15 e 16 aprile del 2020, essendo sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a ██████████ ██████████ e ai ██████████, con prescrizione di tenersi alla distanza di almeno 300 metri dai predetti e con divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo - in forza dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. 6001/18 RIMC del 21.02.2020 – avrebbe violato gli obblighi e i divieti imposti con siffatto provvedimento.

Onde procedere alla verifica in ordine alla responsabilità penale del D' [REDACTED] in ordine ai delitti appena descritti in fatto, s'impone la seguente analisi del compendio probatorio, che dovrà avviarsi proprio dal richiamo alle dichiarazioni della costituita parte civile.

1.1. All'udienza del 18.3.2024, [REDACTED] [REDACTED] ha infatti dichiarato di essere stata sposata con il D' [REDACTED] e di aver avuto con lui due bambini, [REDACTED]; in seguito alla separazione, l'odierno imputato era stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla [REDACTED] e dai figli.

La persona offesa ha ricordato che, il 16.4.2020, mentre si trovava in auto con il proprio compagno [REDACTED] [REDACTED], nel percorrere la via Roma di Aversa, aveva notato dallo specchietto retrovisore che vi era un'auto che li inseguiva. Giunti all'altezza della [REDACTED], l'inseguitore si era parato dinanzi all'auto della dichiarante, bloccandola; dall'auto era sceso il D' [REDACTED], che si era avvicinato al finestrino della [REDACTED], aggredendola verbalmente e minacciando di morte lei e il compagno.

Impaurita, la [REDACTED] ha quindi dichiarato di aver fatto marcia indietro, di aver fatto inversione e di essere ripartita, notando però dallo specchietto che il D' [REDACTED] continuava ad inseguirla; giunta nei pressi dell'ex macello di Aversa, l'imputato aveva nuovamente bloccato con la propria l'auto della persona offesa, minacciandola ancora di morte.

La [REDACTED], a quel punto, aveva contattato la Polizia, che l'aveva invitata a recarsi nei pressi del Bar La Fauna per incontrare una pattuglia; subito dopo, però, la [REDACTED] ha riferito che il D' [REDACTED] aveva cessato di inseguirla.

Anche il giorno precedente a tali fatti, la [REDACTED] ha ricordato di essere stata vittima di una minaccia: il D' [REDACTED], infatti, il 15.4.2020, l'aveva attesa presso una pompa di benzina nei pressi della Casa di Riposo Sagliano, ove ella lavorava, guardandola minacciosamente.

Invece, il giorno dopo l'inseguimento del 16.4.2020, quando la [REDACTED] era rientrata a casa dopo aver sporto denuncia, il D' [REDACTED] aveva preso a inviare messaggi sul cellulare del figlio [REDACTED] recanti minacce nei confronti dell'ex moglie .

[REDACTED] [REDACTED] ha riferito che tali condotte avevano infuso in lei una stato di paura e agitazione, perdurante anche al momento della sua escussione (*"io ancora oggi ho paura. Se solo lo vedo, tremo. Ho paura perché praticamente... cioè mi guarda minacciosamente, cosa che io... cioè io sto per i fatti miei, mi sono fatta un'altra vita, non voglio che mi si dia fastidio, devo stare tranquilla, serena. Non vi nascondo che anche il piccolino, se esce con me, sente che io ho paura perché anche solo se lo vedo... cioè ho paura proprio che mi segua, la paura è più forte di me"* p. 6).

Interrogata dalla Difesa, la [REDACTED] ha spiegato che i fatti che l'avevano condotta a sporgere denuncia per maltrattamenti nei confronti del D' [REDACTED] si erano verificati nel 2018; la teste si è detta non in grado di spiegare perché, a distanza di due anni, l'ex marito avesse deciso di inseguirla, negando di avergli inviato messaggi che non fossero diretti a comunicargli di non infastidirla. La donna ha anzi

chiarito che l'imputato aveva continuato a inviarle messaggi fino a qualche giorno prima della sua escussione, anche se dal contenuto non strettamente minaccioso.

La [REDACTED] ha poi precisato che l'auto con la quale il D [REDACTED] l'aveva seguita era una Fiat Grande Punto di colore blu scuro tg [REDACTED], alla guida della quale ella aveva subito riconosciuto l'ex marito. Secondo la teste, poi, l'inseguimento era durato per circa una mezz'ora oppure un'ora (*non mi sono messa a contare i minuti, non lo so di preciso*, p. 12). La [REDACTED] ha inoltre precisato di aver contattato la Polizia solo dopo che il [REDACTED] aveva fermato la sua auto una seconda volta, spiegando di non aver allertato immediatamente le Forze dell'ordine per paura.

1.2. All'udienza del 18.3.2024, è stato escusso anche [REDACTED] [REDACTED], compagno della [REDACTED], il quale ha dichiarato, preliminarmente, di non aver mai avuto alcun contatto con [REDACTED] D [REDACTED], ad eccezione dell'episodio in cui questi aveva inseguito l'auto condotta dalla [REDACTED], mentre lui stesso era a bordo.

Il [REDACTED] ha ricordato che, in quell'occasione, verificatasi il 16.4.2020, mentre stava facendo una passeggiata in auto con la [REDACTED], che era al posto di guida, all'altezza della via Roma di Aversa, la donna si era accorta che il suo ex marito li stava seguendo a bordo della sua auto; nei pressi della via Armando Diaz, l'odierno imputato aveva fermato la loro auto ponendosi dinanzi con la propria, era sceso e, avvicinandosi allo sportello dell'auto, aveva minacciato di morte sia il teste che la [REDACTED], urlando e intimando loro di aprire l'auto.

Il teste ha ricordato che, a quel punto, fatta manovra, lui e la [REDACTED] erano tornati indietro, ma che, all'altezza dell'ex macello di Aversa, erano stati nuovamente bloccati dall'auto del D [REDACTED], che li aveva ulteriormente minacciati di morte. I due erano ripartiti e avevano contattato la Polizia, che li aveva invitati a fermarsi nei pressi del Bar La Fauna, dove l'imputato non li aveva però più seguiti.

In seguito, secondo il [REDACTED], l'imputato aveva preso a inviare messaggi minacciosi sul cellulare del figlio, con testo del tipo "*v'aggio appiccià vivi a tutti e due, aggio attaccà 'entro a la macchina*" (p. 16).

A domanda della Difesa, il [REDACTED] ha riferito che l'inseguimento era durato per circa quindici minuti.

Il teste ha inoltre precisato che, dopo aver fermato l'auto condotta dalla [REDACTED] per la seconda volta, il D [REDACTED] aveva cessato di seguirli, ma non prima di fare una *sceneggiata* (p. 20), gesticolando con le mani all'interno della propria auto.

[REDACTED] [REDACTED] ha aggiunto che, fino a qualche giorno prima della sua escussione, il D [REDACTED] aveva continuato a inviare messaggi alla [REDACTED].

1.3. Le indagini successive alla querela sporta da [REDACTED] [REDACTED] il 17.4.2020 sono state eseguite da Paolo Paone, in servizio presso il Commissariato Ps di Aversa, il quale, escusso all'udienza del 29.1.2024, ha dichiarato di aver acquisito le immagini della videosorveglianza dell'esercizio commerciale Carrefour sito in Aversa alla via Ettore Corcioni e di aver appurato che, dai video, era possibile vedere una Fiat Panda di colore celeste seguita a brevissima distanza da una Fiat Punto di

colore scuro. Secondo il [REDACTED], le immagini corrispondevano a quanto descritto in denuncia dalla persona offesa.

Il [REDACTED] ha aggiunto di aver effettuato accertamenti sul numero di targa comunicato dalla [REDACTED], verificando che il [REDACTED] era già stato fermato a bordo dell'auto munita di tale targa.

Il teste, inoltre, ha riferito di aver estrapolato dal telefono cellulare del figlio della [REDACTED], cinque messaggi audio provenienti dall'utenza [REDACTED], registrata come "Papà", nei quali parlava una voce maschile.

A domanda della difesa, il teste ha precisato di aver estrapolato la copia degli audio collegando tramite *cavetto* il cellulare della persona offesa al pc in dotazione, senza eseguire una copia forense.

Il [REDACTED] ha inoltre descritto i luoghi ripresi dalle immagini di sorveglianza del supermercato Carrefour, precisando che le stesse raffiguravano il parcheggio antistante l'esercizio commerciale, su via Corcioni; un secondo gruppo di immagini, invece, ritraeva la via Tristano, ad angolo rispetto alla prima. Le auto riprese, delle quali non era visibile la targa, risultavano incolonnate, coerentemente rispetto al senso di marcia e all'ampiezza della carreggiata.

1.4. Al fascicolo del dibattimento è stata acquisita l'ordinanza emessa in data 15.2.2019 dalla Sezione Riesame del Tribunale di Napoli, in seguito all'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, con la quale era stata applicata al D' [REDACTED] la misura cautelare del divieto di avvicinamento dalla persona offesa per il reato di lesioni aggravate, con rigetto della richiesta cautelare quanto al reato di cui all'art. 572 c.p., del quale pure egli era imputato. Il Tribunale del Riesame, in riforma della suddetta ordinanza, riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari anche in riferimento al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e confermava l'applicazione del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla [REDACTED] e dai due figli, prescrivendo inoltre di non comunicare con loro neanche in via telematica.

Sono inoltre state acquisite le immagini percepite della videosorveglianza del supermercato Carrefour, presentanti la data del 16.4.2020, dalle quali sono visibili una fiat Panda di colore blu, seguita da una Grande Punto di colore scuro; si percepisce, inoltre, il sorpasso di quest'ultima rispetto alla prima.

1.5. Sono stati poi acquisiti, tramite l'acquisizione di supporto CD-ROM, i file multimediali recanti i messaggi audio inviati dal D' [REDACTED] al cellulare del figlio [REDACTED] il 16 e il 17 aprile del 2020.

L'ascolto dei messaggi consente di registrare le minacce rivolte dal D' [REDACTED] alla [REDACTED] e al [REDACTED], del seguente tenore: *"rincell a mammet che nu frusc ca cu compagn suoj, rincell e aggja accirer propr [...] che stasera nun è stat nient"*; *"cbest nun p nient, aggja accirer proprj ma no perché agg perz a mammet perché n agg perz nient, per soddisfazion m agg i a fa a galer, m agg i a fa a modo mio a galer"*; *"n omm e merd a camminà int a machina mia, aggja brucià"*.

Anche i messaggi whatsapp del 17 aprile recano le medesime minacce, con il D' [REDACTED] che invita il figlio a comunicare alla [REDACTED] le sue intenzioni violente nei confronti anche del [REDACTED]: *"e aggja taglià"*

a capa a copp o cuoll, a via Roma nun c dda passà chiù”; “aggià attaccà aret a machen e l aggja purtà pe tutt via Roma [...] iss s chiur int a machina, ij teng a cord appreparat”.

Significativo è il messaggio whatsapp in cui il D [REDACTED] chiede all'interlocutore se l'uomo di ieri sera fosse quello che gli vuole bene visto che, la sera precedente, questi sarebbe scappato due volte. *“chill r ajer a ser è l omm che t vo ben a te? Che se n è fujut doj vot? Si er omm scennev a rint a machin a m affruntà, chist i è? Duj vot se n è fujut, se n è fujut cum a na lepre. Chist è chell che t vo ben a te, chist è degn proprj e te [...] ma nu finisc ca è...] ogni volta ca e truov mmiez a via t corr appriess e t vatt a t a iss”.*

1.6. All'udienza del 27.5.2024, [REDACTED] D [REDACTED] ha reso esame, dichiarando preliminarmente che i rapporti con sua moglie [REDACTED] [REDACTED] si erano incrinati solo per questioni economiche, posto che ella, a dir dell'imputato, era solita *sperperare* il denaro da lui guadagnato; i litigi che ne scaturivano, però, erano *non frequenti e non violenti*, nonché privi di minacce di morte.

Il D [REDACTED] ha poi negato di aver incontrato la [REDACTED] il 15 aprile, raccontando invece che il giorno seguente, recatosi in tabaccheria per acquistare le sigarette, aveva visto transitare, dalla propria, l'auto della donna, con a bordo anche il compagno di lei, [REDACTED]; ignorato il loro primo passaggio, i due tuttavia avevano eseguito altri due passaggi, *come se avessero voluto sfidarmi per farmi proprio violare questa misura cautelare* (p. 6). Così, l'imputato, aggiungendo di aver notato il compagno della [REDACTED] indirizzargli il *gesto delle corna*, ha ammesso di essersi posto in auto e di aver affiancato quella della donna, che ha sostenuto essere condotta non da lei bensì dal compagno, al quale egli si era avvicinato per ottenere un chiarimento circa il gesto appena testimoniato.

Secondo il D [REDACTED], a quel punto l'uomo aveva ingranato la retromarcia, mentre la [REDACTED] lo insultava con parole del tipo *cornuto, piccoro*, allontanandosi poi senza che lui, che nel frattempo aveva riguadagnato lucidità, li seguisse.

L'imputato ha negato di aver sferrato dei pugni al finestrino dell'auto della [REDACTED] per costringere gli occupanti a scendere, ribadendo di essersi avvicinato solo per ottenere un chiarimento, senza provocare alcun testacoda.

Il D [REDACTED], poi, ha riferito di trovarsi in fase di separazione giudiziale dalla [REDACTED] e di non essersi mai più avvicinato alla donna o al suo compagno, né di averla mai più contattata o comunque sentita, occupandosi del mantenimento dei figli senza mai incontrarli.

1.6.1. In sede di spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 3.11.2025, il D [REDACTED] ha ribadito quanto riferito nel corso del proprio esame, ribadendo di essersi avvicinato alla [REDACTED] in quanto provocato dal compagno di lei, e ripetendo di non aver avuto intenzione di violare la misura cautelare, le cui prescrizioni erano state da lui sempre rigorosamente rispettate.

1.7. È stata poi acquisita la copia di messaggi, già prodotti in sede di interrogatorio di garanzia, che il D [REDACTED] ha sostenuto essergli stati inviati dalla [REDACTED]; gli stessi, recanti tutti l'apparente data “03/12” tra le ore 17:05 e 17:06, non riportano l'indicazione dell'utenza dal quale erano partiti ma

contengono richieste di ritornare insieme, inviti a incontrarsi e a rientrare in casa, dichiarazioni d'amore accompagnate dalla volontà di *ritirare la denuncia* quale prova.

Vi è inoltre la copia di una lettera manoscritta, priva di firma e data, dal seguente tenore: *Ricordati che hai messo al posto dei tuoi figli il tuo sangue. Hai messo altre persone al posto dei tuoi figli e ricordai che i tuoi figli non te lo perdoneranno mai questo che stai facendo. Ma si vede che stai bene così il padre che li doveva accudire, proteggerli, prendersi cura di loro, accompagnarli nel crescerli ma invece tu hai preferito altri. Ci stanno persone che per avere dei figli avrebbero dato la loro vita tu invece li hai e non li vuoi più. Ti auguro buona fortuna in questa tua nuova vita.*

2. Gli esiti dell'istruttoria appena riassunti conducono alla dichiarazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale di ██████████ D'██████████ in ordine a entrambi i delitti a lui ascritti in rubrica.

Preliminarmente, occorre evidenziare che secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, *le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto* (Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104 – 01). E, ancora, *la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi* (da ultimo: Sez. 5, Sent. n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070 – 01).

Nel caso di specie, la costituzione di parte civile di ██████████ ██████████ non inficia l'attendibilità delle sue dichiarazioni, le quali, infatti, sono risultate intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, avendo ella fornito una ricostruzione compiuta dei fatti occorsi a partire dal 15.4.2020, che ha descritto in modo particolareggiato, senza che trasparisse alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato. Il racconto della parte civile è risultato, inoltre, confermato, in modo sostanzialmente speculare, dalla testimonianza di ██████████ ██████████, il quale non ha manifestato alcun interesse – di carattere economico e non – rispetto agli esiti del giudizio; ulteriore supporto al riferito della ██████████ è offerto dall'ascolto delle registrazioni acquisite, dal fascicolo fotografico veicolato dall'agente Paone e, infine, dalle parole dello stesso imputato, il quale, in sede di esame prima e di spontanee dichiarazioni poi, non ha negato l'oggettivo verificarsi dei fatti di cui alla rubrica, limitandosi a offrirne una lettura in chiave giustificativa del suo operato.

3. È possibile, pertanto, fondare il giudizio di responsabilità del D'██████████ anche sulle parole della parte civile, che ha innanzitutto denunciato l'ex marito per il delitto di atti persecutori, accusa poi confluita al capo 1) della rubrica.

In punto di diritto, è necessario premettere che, secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, il delitto di atti persecutori – che, a mente dell'art. 612 bis c.p., è commesso da chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita - è integrato anche da [...] *due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale* (Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622 – 01).

Detti atti devono comunque essere idonei alla produzione di uno degli eventi alternativi previsti dalla fattispecie incriminatrice, la quale pure può dirsi integrata, in tal caso, dalla [...] *reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfaticizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice* (Sez. 5, Sentenza n. 8919 del 16/02/2021, Rv. 280497 – 01).

Tali caratteri della norma si riflettono precisamente nel caso di specie.

Invero, come riferito da ██████████ e ██████████, ██████████ D'██████████, il 16.4.2020, incontrata la ex moglie in strada con il nuovo compagno, l'aveva inseguita in auto, bloccando quella condotta dalla persona offesa, scendendo e rivolgendole insulti e minacce; dopo che la ██████████ era riuscita a guadagnare la fuga con la propria autovettura, l'imputato si era nuovamente dato all'inseguimento, desistendo solo quando la donna aveva raggiunto il punto di incontro con la pattuglia della Polizia, nel frattempo da lei contattata. Il ██████████ ha aggiunto che, prima di allontanarsi, il D'██████████ aveva comunque continuato a gesticolare animatamente all'indirizzo dei due.

L'animosità dell'imputato è manifesta anche dai messaggi audio che egli, la sera stessa e il giorno seguente, aveva inviato al figlio ██████████, invitandolo aggressivamente e riferire a sua madre minacce di morte e insulti, facendo esplicito riferimento alla duplice fuga della donna, rea di accompagnarsi a un altro uomo.

3.1. Tali condotte, pur reiterate in un lasso di tempo minimo, interessante due soli giorni, sono comunque idonee a ritenere sussistenti, nel caso in esame, gli estremi oggettivi del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., atteso infatti che gli inseguimenti e le successive minacce, inoltrate anche in via telematica, hanno cagionato in ██████████, come da lei stessa riferito, uno stato di ansia e paura perdurante

fino al momento della sua escussione, a distanza di molti mesi rispetto all'accadimento; d'altronde, un tale sentimento appare giustificato alla luce del fatto che il ██████████ – come si vedrà – era già stato destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in quanto gravato da indizi di reità in riferimento al delitto di cui all'art. 572 c.p. ai danni dell'odierna parte civile.

3.2. Non è idonea a escludere la ricorrenza del reato la giustificazione addotta dall'imputato, il quale, pur ammettendo di aver inseguito in auto la ██████████, ha dichiarato di essere arrivato a tanto in quanto *provocato* dal nuovo compagno di lei, ██████████ ██████████, il quale gli avrebbe indirizzato, incontrato per caso in strada, gesti offensivi.

Premesso che l'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale è un reato abituale che si compone di una pluralità di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuzione della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si è realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale (Sez. 5, Sentenza n. 14417 del 09/02/2024, Rv. 286290 – 01), nel caso di specie neanche vi è prova che il ██████████ abbia compiuto atti provocatori nei confronti del D ██████████, atteso che tali circostanze sono state negate dal Saro stesso e dalla ██████████. Peraltro, quest'ultima ha ricordato che già il giorno precedente agli inseguimenti l'ex marito era transitato nei pressi nel suo luogo di lavoro, rivolgendole sguardi minacciosi; tanto permette di ritenere che l'imputato stesse cercando un avvicinamento alla ██████████, a prescindere dalla presenza del ██████████.

Neanche supportano la versione del ██████████ gli screenshot depositati dalla sua difesa, dai quali parrebbe evincersi una serie di inviti della ██████████ a ricostituire il loro rapporto, astrattamente idonei a escludere il rappresentato stato di paura della donna: i messaggi, tuttavia, non riportano l'indicazione di chi li abbia spediti, e recano tutti i medesimi data e orario apparenti, evidentemente incompatibile con la mole delle comunicazioni, che fanno evidente riferimento anche a momenti diversi, non risultando quindi in alcun modo contestualizzabili e manifestandosi ininfluenti rispetto alla ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato. Peraltro, proprio il ██████████ ha riferito che, in seguito agli eventi di cui alla rubrica, egli non aveva più avuto alcun contatto con la ██████████, il che implica che i messaggi prodotti, anche laddove effettivamente spediti dalla donna, dovevano necessariamente essere stati antecedenti agli episodi del 17 aprile 2020 e, quindi, non sarebbero in ogni caso idonei a comprovare l'assenza di *paura* in capo alla persona offesa.

3.2. Alla sussistenza degli elementi oggettivi del delitto di cui all'art. 612 bis c.p. fa il paio il riconoscimento della sua componente soggettiva, atteso che *nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto*

sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 1, Sentenza n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726 – 01).

Non vi è dubbio che il [REDACTED] fosse pienamente consapevole della potenzialità lesiva delle proprie condotte, sia per quanto attiene agli inseguimenti che alle successive minacce; anzi, è ragionevole ritenere, tenuto conto del tenore dei messaggi audio acquisiti, che egli avesse diretto interesse a incutere timore nella [REDACTED], così da inibire la frequentazione di lei con il [REDACTED].

3.3. Sussistono quindi gli estremi del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., del quale il D' [REDACTED] deve quindi essere dichiarato responsabile.

Parimenti, è possibile riconoscere entrambe le contestate aggravanti di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p., atteso che le condotte dell'imputato si sono esplicitate anche per via telematica – mediante la messaggistica inviata al numero del figlio [REDACTED] – e nei confronti della coniuge.

4. Nel momento in cui [REDACTED] D' [REDACTED] ha serbato i comportamenti sin qui descritti, egli era inoltre gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e dei figli [REDACTED].

La misura, tra le cui prescrizioni rientravano sia il divieto di avvicinarsi a meno di 300 metri dalla persona offesa che quello di comunicare con loro in via telematica, era stata applicata con ordinanza resa il 15.2.2019 dal Tribunale del Riesame di Napoli, che, a seguito dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'originaria ordinanza del GIP, aveva riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di reità in capo al D' [REDACTED] anche in riferimento al delitto di cui all'art. 572 c.p. commesso ai danni dei familiari conviventi, ai quali dunque egli non avrebbe più dovuto avvicinarsi.

Non vi è dubbio che le condotte serbate dall'imputato, consistenti nel consapevole inseguimento di [REDACTED] [REDACTED], prima, e nell'invio di messaggi al figlio [REDACTED], poi, abbiano oggettivamente integrato il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., atteso che il D' [REDACTED], legalmente sottoposto alla misura di cui all'art. 283 ter c.p., l'ha scientemente violata.

In ragione della circostanza che la misura era stata spiccata all'esito di più articolato procedimento dinanzi al Tribunale del Riesame, non vi è dubbio che [REDACTED] D' [REDACTED] fosse consapevole delle prescrizioni discendenti dalla cautela e che quindi egli le abbia consapevolmente e dolosamente violate. D'altronde, proprio l'imputato ha riferito, in sede di spontanee dichiarazioni, di addebitare a [REDACTED] [REDACTED] la violazione del divieto, atteso che ella gli avrebbe inviato i messaggi poi prodotti; richiamato quanto suddetto circa l'impossibile attribuzione di data e paternità certa alla messaggistica confluita al fascicolo del dibattimento, deve in ogni caso riconoscersi che, anche laddove i messaggi fossero stati inviati dalla parte civile al D' [REDACTED] in epoca compresa tra il 15.2.2019 e il 15.4.2020, le prescrizioni di cui all'art. 283 ter c.p.p. non hanno natura *disponibile*, talché è la persona offesa a determinarne l'applicabilità, bensì l'Autorità giudiziaria. Infatti, *integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai*

luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello "ius excludendi" e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul (Sez. 6, Sentenza n. 4936 del 15/01/2025, Rv. 287608 – 01).

4.1. Riconosciuta quindi la responsabilità penale di ██████ D'█████ in ordine al capo 2) della rubrica, è necessario precisare che all'imputato sono ascritte due distinte violazioni dell'art. 387 bis c.p., posto, infatti, che egli ha violato la misura di cui all'art. 283 ter c.p.p. in due occasioni, il 16 e il 17 di aprile 2020, e nei confronti di due distinte persone offese, atteso infatti che non era solo ██████ a essere tutelata dal divieto di avvicinamento, ma anche il figlio ██████ D'█████, pure telematicamente contattato dall'imputato, nonostante il divieto prescritto dal Tribunale del Riesame.

5. Venendo al trattamento sanzionatorio, è possibile preliminarmente riconoscere a ██████ D'█████ le circostanze attenuanti generiche, che risiedono nell'ambito temporale sostanzialmente contenuto in cui si sono mossi i fatti di cui alla rubrica e nel comportamento processuale decisamente collaborativo serbato dall'imputato, la cui partecipazione attiva al processo si è tradotta, di fatto, nell'ammissione delle condotte in contestazione.

Le circostanze ex art. 62 bis c.p., per i motivi appena esposti, possono inoltre dirsi prevalenti sulle contestate – e come sopra riconosciute – aggravanti di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p.

Parimenti deve riconoscersi che i reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica sono avvinti da continuazione ex art 81 cpv. c.p., atteso che posto che la contestualità spazio-temporale dei fatti, l'unicità della persona offesa e il comune movente che li ha orientati, appalesano la sussistenza, in capo all'imputato, di un medesimo disegno criminoso.

Valutati quindi gli indici di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena di anni uno di reclusione, calcolata come segue:

- pena base, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1, in considerazione della cornice edittale nonché delle circostanze dell'azione: anni uno di reclusione;
- ridotta ex art. 62 bis c.p., ritenute prevalenti le circostanze attenuanti generiche all'esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. rispetto alle aggravanti di cui all'art. 612 bis co. 2 c.p.: mesi otto di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di mesi due per ciascuno degli ulteriori due delitti di cui all'art. 387 bis c.p. in contestazione al capo 2 della rubrica: mesi dodici di reclusione.

Alla dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato segue per legge la sua condanna alla refusione delle spese processuali.

Condanna altresì l'imputato a rifondere le spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che liquida nella misura di [REDACTED]

Letto l'art. 544 c.p.p.

Motivi riservati a giorni 90.

Aversa, 3.11.2025

Il Giudice

Dott.ssa Eugenia Mottola



FIRMATO E DEPOSITATO
il 17/01/2026 alle ore 11:27
EUGENIA MOTTOLA



DEPOSITATA IN DATA 17/01/2026
LA SENTENZA N 6336 DEL 03/11/2025
SEQUINO NUNZIA
19/01/2026 11:03